PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2253 di martedì 06 ottobre 2009

Sanzioni per la non elezione del RLS?

Esiste una sanzione per le aziende in cui non è stato eletto, o designato, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o assegnato quello territoriale? Secondo un ente associativo è prevista. I chiarimenti del Ministero del lavoro e dell'avv. Dubini

google_ad_client

"In caso di controlli, se non si è eletto il rappresentante interno o non si è aderito al rappresentante esterno, la **sanzione amministrativa prevista è di 500,00 euro**" questa è la frase perentoria che compare in una comunicazione che un Ente bilaterale* di una città del nord Italia ha inviato il 28 agosto 2009 alle aziende iscritte. Comunicazione che riporta anche una data dalla quale dovrebbero partire queste sanzioni: il 1° ottobre 2009.

Frase che ha allarmato molte delle aziende destinatarie che si sono quindi attivate per cercare conferma a questa affermazione, a cominciare dalla locale Confindustria.

E le risposte arrivate hanno, come era prevedibile, confutato in modo assoluto la supposta presenza di una sanzione per la non elezione del RLS o per la mancata adesione al sistema degli RLST.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Scrive l'avvocato Rolando Dubini nel chiarimento alla Confindustria:
"Il documento che Lei mi allega è preoccupante, non esiste nel D.Lgs. n. 81/2008 alcuna sanzione amministrativa in vigore a carico del datore di lavoro di 500 euro qualora i lavoratori non abbiano designato l'RLS o non si sia aderito al sistema dell'RLST."

E anche il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è espresso sulla questione, con una risposta a cura di Lorenzo Fantini**:

" ... concordo pienamente sul giudizio espresso dall'Avvocato Dubini. Il documento, per quanto di poche righe, è pieno di assolute inesattezze.

In particolare, evidenzio come la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia una **facoltà dei lavoratori** e non certo un obbligo del datore di lavoro. Quindi, se tale facoltà non è esercitata dai lavoratori, il datore di lavoro non può "sostituirsi" a essi, con la conseguenza che non esiste sanzione per la mancata nomina."

Due risposte autorevoli che mettono fine alla questione ma aprono dei dubbi sulla correttezza (o ignoranza della materia, ma che in entrambi i casi sono preoccupanti) dell'operato dell'ente bilaterale, proprio nel momento in cui gli enti paritetici o bilaterali sono stati investiti dal decreto 81/2008 e dal relativo decreto correttivo 106/2009 di importanti ruoli e responsabilità.

PuntoSicuro, con questa nota, non intende delegittimare l'operato di tutti gli altri enti bilaterali o organismi paritetici che svolgono correttamente il loro compito, ma non può non evidenziare comportamenti equivoci di istituzioni che invece dovrebbero rappresentare un punto di riferimento per le aziende.

Pietro de' Castiglioni

Ente bilaterale del xxxx di Xxxxx - Comunicazione del 28 agosto 2009 in merito alla mancata elezione, designazione del RLS o assegnazione del RLST.

Per approfondimenti si veda:
La comunicazione dei nominativi RLS dopo il D.Lgs. 106/2009
Le nuove modalità di comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL: cos'è cambiato? La circolare dell'INAIL e la nota del Ministero del Lavoro.

** Nota: su richiesta delle associazioni e delle persone coinvolte sono stati eliminati i riferimenti all'ente bilaterale.*

** Dirigente delle Divisioni III (Promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e VI (Disciplina in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro) del Ministero del lavoro e membro della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it